

Cari genitori,

come noto il DL 7 giugno 2017, n. 73 ha introdotto l'obbligatorietà di alcune vaccinazioni e affidato alle scuole nelle persone dei dirigenti scolastici il compito di sorveglianza sullo stato vaccinale degli alunni in particolare di quelli fino a 6 anni di età (quindi del nido e dell'infanzia).

Mentre ho chiesto chiarimenti all'ASST Valtellina e Alto Lario per gli alunni dai 6 ai 16 anni la cui iscrizione rimane valida, per i bambini del Nido e dell'Infanzia occorre che i genitori o chi esercita la patria potestà fornisca, secondo le modalità e le tempistiche che riporto nel seguito della presente, idonea documentazione a riguardo.

Sforzandomi di non entrare eccessivamente nei dettagli, ma nel contempo con la speranza di essere sufficientemente esaustivo riporto in parte in modo testuale la circolare del Ministero della Salute.

Norme generali

"I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione [...] sono tenuti, all'atto dell'iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni, a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e ai tutori:

a) la presentazione di **idonea documentazione** comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASST oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l'elenco delle vaccinazioni effettuate; [per Sondrio basta rivolgersi agli sportelli del centro vaccinazioni di via Stelvio 32/A]

ovvero

b) l'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie"

in questi casi, la circolare specifica quanto segue:

"Il minore è esonerato dall'obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale [...] che potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi:

1 - presentando i risultati di un test diagnostico che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia, corredato dall'attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta che i risultati del test di laboratorio sono indicativi di pregressa malattia;

2 - presentando copia della relativa notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal sanitario che ha diagnosticato il caso, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990; tale notifica è disponibile presso i Servizi di Igiene Pubblica della ASST presso la quale è stata effettuata.

Nel caso di malattia da meningococco B o C, la vaccinazione del soggetto è comunque [...] obbligatoria anche per chi abbia già avuto la malattia.

La vaccinazione anti-tetanica è obbligatoria anche nel caso di pregressa malattia naturale in quanto l'aver contratto il tetano non garantisce immunità permanente.

Le vaccinazioni obbligatorie possono essere omesse o differite ove sussista un accertato pericolo per la salute dell'individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l'effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali condizioni cliniche devono essere attestate dal medico di

medicina generale o dal pediatra di libera scelta, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità.”
nota bene: “Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, non essendo certificazioni, dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti.”

“ovvero

c) la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASST.”

Scadenze

Nel caso di effettuata vaccinazione, per agevolare i genitori e dare loro il tempo necessario a reperire il libretto vaccinale, quest'ultimo può essere sostituito da c.d. autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà comunque essere prodotta entro il 10 luglio di ciascun anno. **ATTENZIONE:** solo per l'a.s. 2017-18 il termine è prorogato al 10 settembre.

Riassumendo:

Occorre che i genitori di tutti i bambini iscritti per il prossimo anno al Nido o alla Scuola dell'Infanzia producano la documentazione richiesta o almeno l'autodichiarazione entro il 10 settembre. Nel caso dell'autodichiarazione dovranno poi consegnare in segreteria la documentazione di cui ai precedenti punti a, b, c entro il 10 marzo 2018.

Vigilanza

Dopo le date indicate sarà mio obbligo segnalare le eventuali inadempienze all'ufficio preposto dell'ASST Valtellina e Alto Lario.

Concludo raccomandando di non attendere gli ultimi giorni per adempiere quanto prescritto sia per vostra maggiore serenità sia per il carico di lavoro che abitualmente la segreteria della scuola sopporta in prossimità dell'avvio del nuovo anno scolastico.

Mi è gradita l'occasione di augurare buone vacanze e salutare con viva cordialità.

Sondrio, 13 giugno 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Enrico Spinelli

